



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NAPOLI

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MARESCA	ORESTE	Presidente
☐	TETI	GIUSEPPE	Relatore
☐	NAPOLITANO	LUCIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6609/2016
depositato il 15/04/2016

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 02020169000460574000 TARSU/TIA 2001
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 02020169000460574000 TARSU/TIA 2002
contro:
AG. RISCOSSIONE FIRENZE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
difeso da:

80100 NAPOLI

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 02020169000460574000 TARSU/TIA 2001
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 02020169000460574000 TARSU/TIA 2002
contro:
COMUNE DI NAPOLI
C.SO A. LUCCI 80100 NAPOLI

proposto dal ricorrente:

DONISI GIUSEPPE
VIA CAMALDOLILLI 237 80131 NAPOLI NA

difeso da:

FERRARA GRAZIA

80100 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 6609/2016

UDIENZA DEL

08/11/2016 ore 09:00

N°

22010/38/2016

PRONUNCIATA IL:

08 NOV 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 DIC 2016

Il Segretario

[Signature]

FATTO E DIRITTO

1.1) Con ricorso notificato il 30 marzo 2016 alla Equitalia SUD S.p.A. e al Comune di Napoli, depositato il 15.4.2016, il Signor _____, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Ferrara, ha impugnato la **intimazione di pagamento 0202016 9000460574000**, notificata il 19.2.2016, limitatamente alla cartella r. 0202003 0011604447000, notificata il 6.10.2004, per TARSU 2001 e 2002, chiedendone l'annullamento, in uno con la cartella sottesa, per i seguenti motivi: 1) nullità della cartella di pagamento per mancata notifica e conseguente vizio del procedimento esecutivo; 2) violazione dell'art. 25 DPR n. 602/1973 per tardività della notifica della cartella e conseguente decadenza dal potere di riscuotere la pretesa tributaria; 3) nullità della cartella sottesa all'intimazione per mancata notifica dell'avviso di accertamento; 4) nullità della intimazione per mancata allegazione della cartella e mancata indicazione dei termini e dell'autorità cui fare ricorso e conseguente violazione del diritto di difesa; 5) nullità della cartella per mancata sottoscrizione da parte del dirigente titolare del potere; 6) compiuta prescrizione quinquennale del credito.

1.2) Con memoria depositata il 21.10.2016 si è costituito il Comune di Napoli per eccepire il difetto della propria legittimazione passiva in quanto gli atti contestati rientrano nella disponibilità e nella responsabilità del concessionario della riscossione.

1.3) Con memoria depositata il 30.5.2016 si è costituita la Equitalia Centro S.p.A. per contestare, genericamente, l'ammissibilità del ricorso siccome tardivamente proposto e, in secondo luogo, la sua fondatezza, allegando documentazione comprovante anche il rigetto della mediazione attivata con la notifica dell'atto introduttivo.

1.4) All'udienza dell'8.11.2016, nessuna delle parti presente, la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

2) Non merita considerazione l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività in quanto meramente ipotetica e del tutto generica.

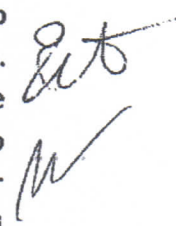
3) Nel merito è fondata e assorbente l'eccezione di prescrizione del credito tributario di cui si è intimato l'adempimento con l'avviso impugnato.

Occorre precisare che il ricorso ha per oggetto la sola TARSU per gli anni 2001 e 2002, mentre l'intimazione di pagamento ha per oggetto anche altre somme pretese a titolo diverso e non oggetto di impugnazione.

Sostiene in proposito parte ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza della Cassazione n. 4283/2010, che il tributo in questione si risolverebbe in una prestazione periodica il cui termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. ("tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi").

L'eccezione è fondata.

La giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre (ad es. Cass. 23.2.2010 n. 4283, oltre i riferimenti ivi contenuti). In applicazione di questo principio è stato ritenuto dalla stessa Cassazione che il corrispettivo da pagarsi per la fornitura di acqua potabile e del relativo servizio di depurazione da parte del Comune od ente preposto è soggetto a prescrizione breve, in quanto viene pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configurando una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "*causa debendi*" di tipo continuativo (v. Cass. n. 6209 del 2009). Allo stesso modo si è ritenuto che per taluni tributi locali, tra i quali espressamente la tassa per lo smaltimento rifiuti (oltre alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) la prestazione pecuniaria sia elemento strutturale di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una "*causa debendi*" di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso. Invero, vi sono casi in cui l'utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato; né è necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino alla verifica di un mutamento obiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio, né il corrispettivo potrebbe dall'utente essere corrisposto in unica soluzione, in quanto *ab initio* non determinato e non determinabile, né nell'entità, né nella durata (Cass. n. 4283/2010, cit.).



A differenza di altre situazioni, come ad esempio per le imposte dirette e per l'IVA, nel caso in esame (TARSU) l'annualità del tributo non segna l'arco temporale entro il quale occorre che si

realizzi (o persista) la situazione dedotta dalla norma come presupposto di imposta, onde poter proporzionalmente determinare la misura della obbligazione di imposta dovuta, e così di anno in anno, ma segna la scadenza dell'obbligazione pecuniaria che, seppur imposta, è sorretta da una causa *debendi* unica o continuativa all'interno di un rapporto di tipo sinallagmatico.

Nel caso in esame la cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata era stata notificata il 6.10.2004. Pertanto rispetto a tale data, la successiva intimazione, oggi impugnata, notificata il 19.2.2016, è intervenuta ben oltre il termine quinquennale di cui si è detto.

Del resto non può condividersi quanto affermato dalla convenuta Equitalia Centro circa la generale applicazione del termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c., in quanto è questa stessa disposizione citata a far salvi i casi in cui la legge dispone diversamente e, tra questi, si colloca, sempre in termini generali, la fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Neppure può condividersi la tesi per la quale, se non opposto, il credito tributario diventa definitivo e irretrattabile e si prescrive in dieci anni, in analogia all'*actio iudicati* di cui all'art. 2953 c.c. (In tal senso depone il richiamo della decisione Cass. n. 4338/2014). Non può, infatti, assimilarsi al giudicato l'atto amministrativo definitivo per acquiescenza. *"Il provvedimento del giudice che definisce la lite, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell'atto contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale, nell'ambito di un rapporto trilaterale, nel quale interviene lo Stato non più soltanto come parte (amministrazione finanziaria), ma anche in quanto "controllore di se stesso. Gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa che si esaurisce nell'ambito di un rapporto giuridico amministrativo bilaterale, all'interno del quale, sostanzialmente, il contribuente riconosce la legittimità della pretesa fiscale; tale pretesa "condivisa" quindi va posta in esecuzione nei tempi più rapidi previsti dalla disciplina amministrativa, precontenziosa, propri del rapporto tributario"* (Cass. 25790/2009). Nel caso intervenga la sentenza a rendere definitivo l'accertamento, e nei limiti di detto accertamento, il titolo in base al quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto amministrativo, ma la sentenza (Cass. n. 22249/2015).

Solo l'accertamento giudiziale ha la prerogativa di mutare il regime temporale della prescrizione, dal termine breve al termine ordinario decennale *"Il diritto di credito dell'Amministrazione finanziaria in relazione a tributi e sanzioni, quando sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, anche se per esso la legge preveda specificamente un termine più breve, perché, determinando il giudicato una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione, trova applicazione la disciplina dell'actio iudicati dettata dall'art. 2953 c.c."* (Cass. n. 11941/2012). Pertanto, in assenza di tale <novazione> l'azione di riscossione resta assoggettata al termine prescrizione proprio della natura del credito preteso che, nella fattispecie, è quello quinquennale di cui al citato art. 2948, n. 4, c.c.

Ininfluyente, a questo proposito è l'iscrizione, nel novembre 2006, del fermo amministrativo sull'autovettura di proprietà del ricorrente, come atto idoneo a interrompere la prescrizione. In disparte la circostanza che il fermo amministrativo di cui si discorre è stato documentato con l'esibizione di una visura presso l'ACI che, per sua stessa ammissione, non ha valore di certificazione, resta il fatto che Parte convenuta non ha fornito la prova che il fermo in questione si riferisca proprio alla pretesa tributaria fatta valere con l'intimazione avverso al quale si ricorre. In altre parole, non si ha modo di attribuire a tale atto valore interruttivo del termine di prescrizione proprio della pretesa TARSU. In ogni caso, anche a voler concedere che l'effetto interruttivo della prescrizione si sia realizzato, il termine ha poi ripreso a decorrere senza prova di altre interruzioni fino alla notifica della intimazione qui impugnata, ben oltre il quinquennio.

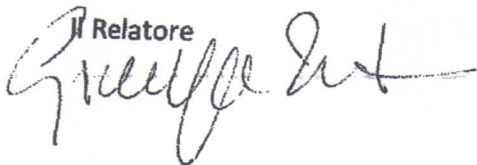
4) L'accoglimento del motivo determina l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. La soccombenza regola il regime delle spese di giudizio da porre a carico della sola Equitalia Centro, cui è addebitabile la prescrizione del credito.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna la convenuta Equitalia Centro al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, ai sensi dell'art. 15, comma 2 septies, D. Lgs. n. 546/1992, in euro 450,00, oltre il rimborso del contributo unificato e accessori di legge se dovuti.

Napoli, 8 novembre 2016

Il Relatore



Il Presidente

